La chat condominiale serve per comunicare mai per deliberare

Decisioni assemblea

I messaggi via whatsapp non possono provare il conferimento dell'incarico

Ivana Consolo

In una società sempre più interconnessa non si poteva che giungere, anche in ambito condominiale, alla nascita eall'operatività delle chat di gruppo su whatsapp. Non vièdubbio che la «chat di condominio» possa agevolare la coordinazione tra condòmini in vista delle assembleema non bisogna mai arrivarea pensare che le attività di una chat possano surrogarsia ciò che formalmente e legalmente accade e viene ratificato in sede di assemblea. È quanto precisa la sentenza 829 emessa dal Tribunale di Velletri lo scorso 11 aprile.

A originare la pronuncia l'atto di citazione con cui un condominio proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il recupero coattivo del corrispettivo per prestazioni professionali dovute al responsabile della sicurezza di un cantiere approntato per il ripristino e il consolidamento di un muro di recinzione. Secondo il condominio, l'assemblea non aveva mai formalmente conferito alcun incarico al professionista-creditore, che avrebbedunque svolto una prestazione in assenza di un contratto d'opera. Convenuto in giudizio, il professionista replicava sostenendo di avere compiuto le attività contestate su autorizzazione verbale dell'amministratore e che i condòmini fossero comunque consapevoli delle funzioni da lui concretamente svolte, dal momento che se ne era abbondantemente parlato nell'ambito della chat condominiale.

I giudici passano preliminarmente in rassegna i documenti ed i fatti di causa, da cui emergeva che l'assemblea aveva deliberato all'unanimità di affidare uno studio preliminare dei lavori ad un architetto; con decisione successiva, si era deliberato di continuare con il layoro di documentazione, fino alla presentazione di un progetto definitivo: ma tale decisione era stata poi revocata in sede di ulteriore assemblea. Le incombenze descritte e svoltedal professionista - creditore non trovavano quindi conferma alcuna nelle decisioni assembleari e del tutto irrilevanti, dicono i giudici, sono le comunicazioni intercorse tral'amministratore, il professionista e i condòmini tramite chat. Il Tribunale ribadisce il principio secondo cui l'unico luogo deputato alla formazione della volontà collettiva dei condòmini è l'assemblea.

Lo stesso amministratore, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assemblea, non può conferire a un professionista un incarico. Se lo fa, ciò non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contribuzione dei condòmini. Il terzo non può neppure invocare l'eventuale carattere urgente della prestazione commissionatagli dall'amministratore; in tal caso, ai sensi dell'articolo 1135, vi sarebbe solo il diritto dell'amministratore al rimborso delle eventuali spese anticipate.